

AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro

Convegno di studio e approfondimento

Il Manager HSE

Conoscenze, abilità e competenze

Relatore: **Lorenzo Fantini**

“La responsabilità dell’HSE”




*L'articolo 2087 c.c. dispone che: «l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la **tecnica**, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»*

Per «*particolarità del lavoro*» deve intendersi la conoscenza specifica che l'imprenditore deve avere o comunque deve ricercare, anche mediante il supporto di collaboratori esperti, dell'attività lavorativa che vuole intraprendere. Per «*esperienza*» va intesa, l'attenzione, da parte dell'imprenditore e dei suoi collaboratori, ai fatti che accadono nell'esercizio della attività lavorativa e nel proprio settore merceologico.

Per «*tecnica*» si intende che il datore di lavoro ed i suoi ausiliari, secondo criteri di prudenza diligenza e perizia, oltre ad adottare inizialmente ogni accorgimento per garantire l'incolumità dei lavoratori, devono anche seguire l'evoluzione tecnico-scientifica del settore, per garantire la sicurezza

L'articolo 2087 c.c. è una «costante» nella giurisprudenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche se penalistica

Per la giurisprudenza essa è una «*norma aperta*» ovvero una «*norma di chiusura del sistema infortunistico*», espressione da intendersi nel senso che essa impone obblighi tecnici al datore di lavoro anche ove manchi una misura preventiva legislativamente individuata (Cass. Civ. Sez. Lav., 5 febbraio 2014, n. 2626; Cass. Civ. Sez. Lav., 30 luglio 2003, n. 11704; Cass. Civ. Sez. Lav., 22 marzo 2002, n. 4129)



Il datore di lavoro ha l'**obbligo** di adeguarsi alla migliore tecnologia e ai più sofisticati presidi antinfortunistici

Tra le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, vanno annoverate anche le misure organizzative e gestionali in generale (Cass. pen., sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 12689; Cass. pen., sez. IV, 27 gennaio 2016, n. 3616; Cass. civ., sez. lav., 5 gennaio 2016, n. 34; Cass. Civ., Sez. Lav., 3 luglio 2008, n. 18376)

In materia di sicurezza e salute sul lavoro gli obblighi giuridici gravano su tutti coloro che esercitano il potere direttivo in azienda:

- Il Datore di lavoro
- I Dirigenti
- I Preposti



a fini prevenzionistici

- In materia di prevenzione di infortuni e malattie professionali **le responsabilità personali dipendono dalle attività concretamente svolte e non da dati meramente formali** (es.: il compenso)



- Si applica, infatti, il principio penalistico (art. 40, secondo capoverso, c.p.) per cui non impedire un evento che si ha l'obbligo di impedire equivale a cagionarlo

Concetto essenziale: le responsabilità in materia di prevenzione di infortuni e malattie sono di tipo omissivo

L'articolo 40 del codice penale dispone che: «Non impedire un fatto che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo»

Quindi, in caso di evento infortunistico (ma anche per le malattie professionali), l'indagine penale sulla persona eventualmente responsabile deve valutare se:

- 1) Uno o più soggetti abbiano, rispetto all'evento, obblighi giuridici di impedimento o abbiano ommesso cautele doverose
- 2) Se tale obbligo NON sia stato ottemperato, in tutto o in parte
- 3) Se l'inottemperanza abbia concorso, anche solo in parte, all'evento infortunistico o a permettere l'insorgenza della malattia professionale

NON DELEGABILI



Datore di Lavoro

Art. 17 D. Lgs. 81/2008 (sanzioni art. 55)



EFFETTUARE LA VALUTAZIONE
DI TUTTI I RISCHI

NOMINARE L'RSPP

DELEGABILI



**Datore di lavoro
e Dirigenti**

Art. 18 D. Lgs. 81/2008 (sanzioni art. 55)

ART. 299 del D.lgs. n. 81/2008

ESERCIZIO DI FATTO DI POTERI DIRETTIVI

“Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.

Cass. Pen. 5 luglio 2001 n. 27322

“Ciò che rileva perché la persona preposta a mansioni di comando risponda all’infortunio, è la posizione di preminenza all’interno dell’azienda a cui corrisponde una funzione di controllo (....)



La posizione di garanzia dell’imputato (dirigente) **deriva direttamente dalla funzione direttiva di capo della produzione che gli esercita, così come quella del coimputato (datore di lavoro) deriva dalla carica di amministratore delegato dallo stesso ricoperta (...)**

**Cass. pen., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343
(c.d. «Thyssenkrupp»)**

Tra i condannati (per omicidio colposo) vi sono, oltre all'AD, al datore di lavoro di Torino e al dirigente con delega, anche i signori S.R., direttore di stabilimento senza delega e C.C., in quanto si occupava del monitoraggio e della manutenzione degli impianti dell'azienda in Italia (e, quindi, anche a Torino) e, quindi, **dirigente di fatto**



Ma il SPP è in qualche modo coinvolto in materia di individuazione e applicazione dei livelli di tutela?

E' ipotizzabile una sua responsabilità al riguardo?

Per rispondere occorre considerare da un lato la normativa di riferimento, con particolare riferimento all'articolo 33 del D. Lgs. n. 81/2008, e dall'altro la recente giurisprudenza

L'articolo 33 indica positivamente quali siano i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione che deve provvedere:

- a) **all'individuazione dei fattori di rischio**, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) **ad elaborare**, per quanto di competenza, **le misure preventive e protettive** di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) **ad elaborare le procedure di sicurezza** per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori

(Omissis)

In una famosa sentenza di condanna di un medico competente (Cass. pen., 15 gennaio 2013, n. 1856) la Suprema Corte «giustifica» la condanna del MC per non aver «collaborato» alla valutazione dei rischi prendendo proprio ad esempio il ruolo del RSPP

In particolare si legge in tale sentenza: *«Il ruolo di **consulente del datore di lavoro è stato attribuito anche al RSPP, osservando che lo stesso, sebbene privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, svolge il compito di prestare "ausilio" al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza (...)***

(sempre Cass. pen., 15 gennaio 2013, n. 1856)

Da ciò consegue che, pur restando il datore di lavoro il titolare della posizione di garanzia nella specifica materia, facendo a lui capo l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non può escludersi una concorrente responsabilità per il verificarsi di un infortunio possa profilarsi anche nei confronti di detto responsabile il quale, ancorché privo di poteri decisionali e di spesa tali da consentire un diretto intervento per rimuovere le situazioni di rischio, può rispondere del fatto quando sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione»

IL RSPP che non segnala la necessità di procedere a corsi di formazione specifica per l'uso di attrezzature di lavoro concorre con il datore di lavoro e il dirigente al reato di omicidio colposo
(Cass. pen., sez. IV, 4 maggio 2015, n. 18444)

Perché ha omesso di indicare il percorso formativo adeguato

Non scegliere bene è come non dare

Se il DPI è scelto erroneamente ciò è riferibile al servizio di prevenzione e protezione mentre se è scelto correttamente le responsabilità andranno cercate altrove (mancato uso del DPI), ad esempio nella mancata vigilanza sull'uso del DPI da parte del preposto



(Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2015, n. 3266, in un caso in cui il DPI acquistato era di taglia unica e, di fatto, non poteva essere usato da certi lavoratori perché troppo largo)

Non scegliere bene è come non dare

Se il lavoratore perde un occhio per la proiezione di materiali il datore di lavoro e il RSPP possono essere condannati perché il tipo di dispositivo fornito si è rivelato inadeguato, **non essendo idoneo a garantire la protezione laterale ma solo quella da proiezione frontale di materiali**

(Cass., 26 marzo 2012, n. 4808).



Cass. pen., 5 maggio 2014, n. 18296, ribadisce che il compito della fornitura del DPI non è del SPP ma del datore di lavoro

Assoluzione per il RSPP perché nel caso di specie il DPI (antirumore) non era stato fornito ad un lavoratore operante in un cantiere edile, essendo tale fornitura stata prevista nel DVR



Ma se un RSPP segnala correttamente i DPI da acquistare e l'acquisto dei DPI non avviene o avviene in modo difforme rispetto a quanto valutato (e consigliato) dal servizio ne può rispondere una diversa funzione aziendale (es.: l'ufficio acquisti)?

Va considerato che il «capo» dell'Ufficio acquisti è indubbiamente un «dirigente» in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche in difetto di espressa delega, all'unica condizione che abbia potere decisionale rispetto agli acquisti. Non si vede perché non debba rispondere nel caso sopra ipotizzato.

Infatti, **Cass. Pen., Sez. IV, 27 settembre 2010 n. 34804**, ha condannato una dirigente della Struttura Operativa Complessa – S.O.C. – Acquisti e gestione beni e servizi di un'Azienda Ospedaliera per lesioni personali gravi in danno di una lavoratrice addetta al magazzino scorte per non avere acquistato un carrello idoneo (perché privo di dispositivi di frenatura), anche in difetto di un espresso conferimento di potere in tal senso (esercizio di fatto di funzioni prevenzionistiche)

Nel caso del crollo del «convitto» avvenuto a L'Aquila in occasione del terremoto della notte del 6 aprile 2009 vengono indagati diversi soggetti

Sono condannati il dirigente scolastico del convitto (nella sua qualità di «datore di lavoro» a fini di salute e sicurezza sul lavoro) e un dirigente della Provincia, ente proprietario dell'immobile (v. articolo 18, comma 3, d.lgs. n. 81/2008)

Viene, invece, assolto il RSPP perché aveva per anni segnalato la situazione di «degrado» dell'immobile, definito «fatiscente»

Il RSPP viene assolto anche se non aveva, a seguito della segnalazione, rassegnato le proprie dimissioni.

(Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2016, n. 2536)

Il consulente «puro» non ha una sua «posizione» all'interno del D.Lgs. n. 81/2008: risponde di ciò che fa come «ausiliario» del datore di lavoro

Le sue responsabilità dipendono dall'incarico conferito e accettato, che è la fonte per individuare cosa gli si chiede e, quindi, cosa è tenuto a fare per l'azienda (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 21 dicembre 2018, n. 57937)

L'HSE deve comunque operare in modo adeguato professionalmente (art. 1176, secondo comma, c.c.) realizzando in modo completo le attività di competenza (quali individuate dalla legge o dall'incarico)

Quindi, anche tenendo conto del progresso della tecnica e segnalando quali possano essere le misure di miglioramento nel tempo da indicare nella valutazione dei rischi o come misure di prevenzione e protezione

AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro

GRAZIE per l'attenzione

www.aifos.it

